



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

2/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. GIANLUCA BURCHIELLI** XXXXXXXXXX **tessera**

Fibis n. FB44A271;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11, aggravato ex art. 31 let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 10.01.2017 del Consigliere Federale FIBIS, Avv. Andrea Chiesura.

All'udienza del 5 maggio 2017 nessuno è comparso per il tesserato, il quale però ha fatto pervenire comunicazione con la quale dichiarava di essere impossibilitato a presenziare per motivi di lavoro e rinnovava le proprie scusa per la condotta dallo stesso tenuta, già espresse con memoria datata 18 febbraio 2017.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3, aumentata a mesi 4 per effetto dell'aggravante contestata.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso un *post* pubblicato su Facebook, nel quale i dirigenti FIBIS venivano accumulati a dei "ladri", giudizio evidentemente offensivo e calunnioso.

D'altronde il tesserato, attraverso una memoria che ha fatto pervenire al Tribunale, ha ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per quanto scritto.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua, tuttavia l'aumento da applicare per effetto dell'aggravante contestata (anch'essa sicuramente integrata dalla condotta dell'incolpato) può essere neutralizzato dal riconoscimento delle attenuanti ex art. 33, comma 2, Regolamento di Giustizia, alla luce dell'ammissione di responsabilità e del corretto comportamento processuale del BURCHIELLI.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 11 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **BURCHIELLI GIANLUCA**, in **atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 maggio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Filippi

Avv. Antonio Materia

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 2/2017 R.G. Procura Federale Fibus.

Nei confronti del tesserato:

Signor Gianluca Burchielli, [redacted] tessera nr. F44A271.

Il Procuratore Federale,
letto l'esposto d.d. 10/1/2017, del Consigliere Federale della Fibus avv. Andrea Chiesa, di seguito riportato per stralci:


“Al **Procuratore Federale**
per il tramite della Segreteria F.I.Bi.S.

ESPOSTO

Il sottoscritto Avv. Andrea Chiesa [redacted] in
[redacted] in
qualità di Consigliere Nazionale della F.I.Bi.S.;

premesse

- che in data 01.01.17, alle ore 8,54, Andrea Cristiano Rondini, Responsabile Comunicazione di A.I.G.B. -Associazione Italiana Giocatori Biliardo-, postava sull'omonimo gruppo Facebook che annovera all'incirca 1.900 membri il link al nuovo regolamento sulle omologazioni degli strumenti di gioco approvato recentemente dalla F.i.b.i.s.;
- che seguiva una serie di commenti da parte di alcuni utenti, tutti più o meno critici verso la Federazione rispetto al nuovo sistema, sistema peraltro appena pubblicato e quindi meritevole forse di una lettura un po' più approfondita;
- che il 03.01.17, alle ore 0,19, l'utente "Burchielli Gianluca", scriveva il seguente breve, ma inequivocabile commento "**bravo mauro sono dei ladri uguali hai politici**", evidentemente, visto il tema della discussione, riferentesi ai dirigenti Fibus;
- che non occorre dilungarsi molto quanto ad illiceità del commento in oggetto, costituente violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 11 Regolamento di Giustizia, oltrechè integrante gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 C.P., con l'aggravante di cui al 3° comma;
- che ci si riserva eventualmente di far seguito con la proposizione di querela presso l'A.G.O., previa liberatoria del caso.



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

Tanto premesso,

chiede

che il Procuratore Federale voglia intraprendere l'attività d'indagine al fine di verificare se l'autore del post in esame sia effettivamente il tesserato Burchielli Gianluca (FB44A271) avviando, se del caso, il procedimento disciplinare nei confronti dello stesso per l'illecito sopra descritto.

Si allega: screenshots post facebook.

Con riserva di integrazione documentale a richiesta del Procuratore Federale precedente.

Con osservanza.

Conegliano, li 10 Gennaio 2017

Avv. Andrea Chiesura"

rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 11 reg. giustizia Fibis vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi), aggravata ex art. 31 lettera f) reg. giustizia cit.;

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate E IL TESSERATO con missiva del 18.2.17 ha ammesso i fatti porgendo le sue scuse, circostanza che di per sé non scrimina l'illecito potendo semmai rilevare ai fini della dosimetria della sanzione disciplinare irroganda.

Per tutto quanto esposto, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, deferisce il tesserato sopra generalizzato al Tribunale Federale perché celebri udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifici il presente avviso a mezzo raccomandata a/r al tesserato e al presidente del Tribunale Federale.

Bologna, 22/2/2017

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané